

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1985-A
N. 1984-A

ALLEGATO 3
ORDINI DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 2001

(Relatori per la maggioranza:

Alberto GIORGETTI, *per il disegno di legge n. 1985;*
Gianfranco CONTE, *per il disegno di legge n. 1984)*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004
e relative note di variazioni (1985-*bis* e 1985-*ter*)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2001*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 699)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2001*

ALLEGATO 3

**ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO
O APPROVATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI**

INDICE**ORDINI DEL GIORNO RELATIVI
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2002**

| | | |
|---|-------------|----|
| III COMMISSIONE PERMANENTE | <i>Pag.</i> | 7 |
| <i>(Affari esteri e comunitari)</i> | | |
| XII COMMISSIONE PERMANENTE | » | 11 |
| <i>(Affari sociali)</i> | | |

**ORDINI DEL GIORNO
RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002**

| | | |
|---|-------------|----|
| II COMMISSIONE PERMANENTE | <i>Pag.</i> | 17 |
| <i>(Giustizia)</i> | | |
| III COMMISSIONE PERMANENTE | » | 21 |
| <i>(Affari esteri e comunitari)</i> | | |
| IV COMMISSIONE PERMANENTE | » | 25 |
| <i>(Difesa)</i> | | |
| VI COMMISSIONE PERMANENTE | » | 35 |
| <i>(Finanze)</i> | | |
| VII COMMISSIONE PERMANENTE | » | 39 |
| <i>(Cultura, scienza e istruzione)</i> | | |
| VIII COMMISSIONE PERMANENTE | » | 47 |
| <i>(Ambiente, territorio e lavori pubblici)</i> | | |
| IX COMMISSIONE PERMANENTE | » | 57 |
| <i>(Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i> | | |

| | | |
|---|------|----|
| X COMMISSIONE PERMANENTE | Pag. | 69 |
| <i>(Attività produttive, commercio e turismo)</i> | | |
| XII COMMISSIONE PERMANENTE | » | 73 |
| <i>(Affari sociali)</i> | | |
| XIII COMMISSIONE PERMANENTE | » | 79 |
| <i>(Agricoltura)</i> | | |

ORDINI DEL GIORNO

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (A.C. 1985)**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

ritenuto che l'attività di sminamento umanitario costituisce una priorità nell'azione di politica estera italiana;

considerato che il 10 per cento delle mine disseminate sul pianeta è concentrato in Afghanistan, dove ogni giorno producono morti e mutilazioni;

richiamato il parere espresso sullo schema di decreto ministeriale nella seduta del 14 novembre 2001;

impegna il Governo

a destinare immediatamente idonee e congrue risorse all'attività di sminamento in Afghanistan.

0/1985/III/1. Calzolaio, Spini, Malgieri.

Approvato dalla Commissione

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge C. 1985 concernente « Bilancio dello Stato per l'anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 »

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive per ridurre, nel più breve tempo possibile, l'esosità dei *tickets* di diagnostica strumentale e di laboratorio.

0/1985/XII/1. Cuccu.

Accolto dal Governo

ORDINI DEL GIORNO

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (A.C. 1984)**

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

La II Commissione,
premessò che:

nella scorsa legislatura il Governo si è impegnato ripetutamente, accogliendo diversi ordini del giorno, alla istituzione in Novara di una Corte di Appello, in aggiunta di quella con sede a Torino, o quanto meno di una sezione distaccata della Corte di Appello di Torino;

impegna il Governo

a procedere con la massima sollecitudine, come peraltro si era già impegnato, alla realizzazione in Novara della II^o Corte di Appello del Piemonte o della sezione distaccata di Corte di Appello di Torino.

0/1984/II/1. Tarditi, Lavagnini, Galli, Zannetta, Gianni Mancuso, Buemi.

La II Commissione,
premessò che:

in diverse « leggi finanziarie » si è trattato il tema delle violazioni urbanistiche ed ambientali;

**Accolto dal Governo
come raccomandazione**

Accolto dal Governo

esiste una differenziazione di trattamento sul piano della rilevanza della sanatoria in materia di reati ambientali ed urbanistici, nonché in relazione all'avvenuta o meno demolizione del cespite illegittimamente edificato;

impegna il Governo

a predisporre un disegno di legge diretto a disciplinare, secondo principi tra loro uniformi, la materia inerente alla sanatoria dei reati ambientali e di quelli urbanistici.

0/1984/II/2. Paniz, Tarditi, Zanetta, Bertolini, Ghedini, Perlino, Buemi.

La II Commissione,

sottolineata l'esigenza di estendere alle vittime di reati comuni di particolare allarme sociale che determinano gravi conseguenze di danno le misure di tutela che l'ordinamento già prevede per le vittime di reati di mafia, di usura ed estorsione

impegna il Governo

a predisporre gli strumenti normativi adeguati a tal fine.

0/1984/II/3. (*seconda formulazione*) Cola, Mazzoni, Mormino, Buemi.

Approvato dalla Commissione

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

premessò:

che, con un emendamento del Governo (che recepiva analoghi emendamenti parlamentari) alla Tabella C della Legge Finanziaria per l'anno 2000, venne disposto un incremento di lire 200 milioni per l'anno 2000, dei contributi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri, finalizzato a sostenere e ad assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (A.T.A.) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla recente Vice presidenza;

che il permanere di tale esigenza anche per l'anno 2001 e per i successivi, determinò un analogo emendamento del relatore al disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2000, con il quale venne ribadito l'incremento di lire 200 milioni annui per tutto il triennio 2001-2003;

che tale ultimo emendamento, benché correttamente formulato con riferimento alla legge n. 948 del 1982 ed alla U.P.B. 2.1.2.2 del Ministero degli affari

Approvato dalla Commissione

esteri (enti a carattere internazionalistico), conteneva tuttavia un errore di indicazione del capitolo di bilancio interno alla U.P.B., riportando il riferimento al capitolo 1162 (contributi straordinari ex articolo 2 della legge n. 948 del 1982, per singole manifestazioni, convegni, pubblicazioni) in luogo del capitolo 1161 (contributi ordinari ex articolo 1 della legge n. 948 del 1982);

che tale errata indicazione del capitolo pare impedire la destinazione e quindi aggravare le procedure per la prevista erogazione, non ancora avvenuta, delle risorse stanziato a favore ed a sostegno delle iniziative correlate alla Vice Presidenza italiana dell'A.T.A.;

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti volti a sostenere ed assicurare la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association (A.T.A) e lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla Vice Presidenza garantendo l'erogazione delle necessarie risorse appositamente stanziato secondo l'originaria volontà del legislatore.

0/1984/III/1. Malgieri.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

La IV Commissione,

premessò che:

la sospensione dell'obbligo del servizio militare, prevista dalla legge n. 331 del 2000, comporta un consistente depauperamento del gettito di leva, che sarà azzerato nel 2006;

che i riflessi di tale situazione incidono sull'Arma, che non potrà più contare sull'apporto dei carabinieri ausiliari, i quali da diversi decenni ricoprono posti d'impiego sino ai minori livelli ordinativi, con mansioni in tutto analoghe a quelle dei carabinieri effettivi, con particolare riferimento anche ai servizi di controllo del territorio. Già nel 2001, secondo consolidate proiezioni, in luogo delle 12.000 unità autorizzate con la legge di bilancio, non sarà possibile incorporarne più di 10.000;

che peraltro, le 12.000 unità attualmente previste, non essendo in organico — come nelle altre forze di polizia — ma, come accennato, annualmente assegnate con legge di bilancio, non potranno essere automaticamente sostituite con personale effettivo;

considerato inoltre che l'iniziativa si rende necessaria anche per non vanificare il rilevante sforzo riorganizzativo delle strutture logistiche ed amministrative che l'Arma sta conducendo per recuperare personale da reimpiegare nelle prioritarie attività di controllo del territorio.

Accolto dal Governo

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative allo scopo di procedere, nel triennio 2002-2004, contestualmente alla progressiva anemizzazione degli ausiliari, all'arruolamento — in incremento rispetto all'organico del ruolo appuntati e carabinieri — di un contingente di carabinieri in ferma quadriennale pari a 1.500 unità per l'anno 2002, a 1.500 unità per l'anno 2003 e a 6.000 unità per l'anno 2004, per un totale di 9.000 unità, corrispondenti all'attuale consistenza di carabinieri ausiliari, diminuita di 3.000 unità, da considerare in addestramento.

0/1984/IV/2. Ascierio, Ramponi, Molinari, Minniti, Ruzzante, Pisa, Tanoni.

La IV Commissione,

premesso che la nuova disciplina delle assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato prevista dall'articolo 14 della legge finanziaria per il 2002 non tiene conto della specifica normativa esistente per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri;

considerato che il personale militare è inquadrato all'interno di volumi organici fissati da leggi che recano la prevista copertura degli oneri finanziari e che i relativi reclutamenti tendono al raggiungimento ed al conseguente mantenimento delle consistenze organiche che sono state stabilite, per ciascun ruolo e ciascuna categoria di personale, in relazione ai compiti istituzionali loro affidati;

ritenendo opportuno tenere conto della normativa di cui al decreto legislativo n. 215 del 2001, recante « Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 »;

Accolto dal Governo

rilevata la necessità che i reclutamenti degli Ufficiali e dei Sottufficiali di Esercito, Marina ed Aeronautica avvengano coerentemente con le entità delle dotazioni organiche che — fino al raggiungimento dei nuovi volumi da conseguire alla data del 1° gennaio 2001 — saranno fissate di anno in anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

considerata la necessità di snellire e semplificare il procedimento dei reclutamenti del personale militare, lasciando completamente inalterata la potestà di verifica contabile del Ministero dell'economia e delle finanze che, anzi, vedrebbe anticipato all'anno precedente rispetto a quello di effettuazione dei reclutamenti l'esercizio della propria facoltà di intervento sulla spesa;

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che i reclutamenti del personale militare siano vincolati alle cessazioni dal servizio determinatesi nel corso dell'anno precedente al fine di far sì che gli stessi siano determinati in relazione agli organici prestabiliti dalla legge e non a valori estremamente variabili quali le cessazioni dal servizio connesse a contingenze non programmabili.

0/1984/IV/3. Cossiga, Ramponi, Ascierio, Minniti, Ruzzante, Pisa, Molinari, Tannoni.

La IV Commissione,

premesso che l'attuale formulazione dell'articolo 1-*bis* della legge n. 250 del 2001 prevede la riapertura dei termini per il transito dalla riserva alla ausiliaria (già previsto dal decreto legislativo n. 165 del 1997 per il personale ufficiali e sottufficiali collocati d'autorità nella riserva) a favore dei soli ufficiali, in tal modo determinando una palese sperequazione a danno dei sottufficiali nelle medesime condizioni;

Accolto dal Governo

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di rendere applicabile la disposizione di cui all'articolo 1-*bis* della legge 3 luglio 2001, n. 250 anche al personale Sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, collocati nella riserva in applicazione delle predette disposizioni.

0/1984/IV/1. Ramponi.

La IV Commissione,

premesso che la perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti del comparto sicurezza con quelli dei dirigenti contrattualizzati « di diritto pubblico » (prefettizi e diplomatici), attuata con i provvedimenti discendenti dalla legge n. 266 del 1999, si è sensibilmente modificata a danno del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, a seguito dei maggiori incrementi *pro capite* riconosciuti ai « contrattualizzati » dalla legge Finanziaria per il 2001;

considerato che nel 2001 i dirigenti del comparto sicurezza hanno ricevuto solo il 50 per cento (9 milioni) delle somme conseguite dai prefettizi (18 milioni);

tenuto conto che per il 2002 sono previste addirittura risorse aggiuntive per i soli prefettizi (10,5 milioni pro capite) e nulla per i dirigenti non contrattualizzati del comparto sicurezza;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di sanare l'attuale sperequazione, stanziando le necessarie risorse per riequilibrare i trattamenti economici dei dirigenti non contrattualizzati del comparto sicurezza.

0/1984/IV/4. Rizzi, Ramponi, Ascierio, Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa.

Accolto dal Governo

La IV Commissione,

premessò che il personale militare, a fronte di un'unicità della condizione militare, come noto ristorata dalle indennità operative, è di fatto suddiviso dal punto di vista retributivo, in due categorie, in relazione alla non omogeneità della disciplina fiscale cui sono assoggettate dette indennità operative;

considerato che tale stato di cose è fonte di sperequazione, in quanto il personale destinatario delle indennità operative di maggiore importo — che sono le stesse per le quali è previsto il più favorevole regime fiscale poc'anzi ricordato (indennità di imbarco, di aeronavigazione e di volo) — nel periodo di imposta (cioè nell'anno solare), conseguono, rispetto al personale di pari grado e pari anzianità, destinatario delle altre operative, ed a parità delle altre condizioni di reddito, un reddito imponibile ai fini fiscali più basso, nella considerazione che alla formazione del medesimo concorra solo il 50 per cento dell'indennità operativa in godimento;

tenuto conto del fatto che tale situazione consente ai detti soggetti di essere in una posizione ingiustificatamente più favorevole nei confronti degli altri, con riferimento a quelle prestazioni sociali (diritto alla percezione e misura dell'assegno per il nucleo familiare, prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, misura delle tasse universitarie, eccetera) il cui godimento è subordinato (nel senso di inversamente proporzionali) alla misura del reddito percepito durante l'anno;

considerato inoltre che la legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'attribuire al personale militare le indennità operative « in relazione alla peculiarità dei doveri che contraddistinguono la condizione militare », « quale compenso per i rischi, per i disagi e per le responsabilità connessi con le diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio » non ha effettuato alcuna discriminazione tra le medesime che non

Accolto dal Governo

sia quella relativa alla misura delle stesse, graduata in relazione alla presumibile onerosità del servizio prestato dai singoli militari in funzione delle diverse posizioni di impiego;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte ad estendere il regime fiscale, nettamente più favorevole, finora riservato alle sole indennità di navigazione e di volo, anche a tutte le altre indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, al fine di sanare la situazione di grave sperequazione rappresentata.

0/1984/IV/6. Fontana, Ramponi, Ascierio, Molinari, Ruzzante, Pisa, Tanoni, Minniti, Molinari.

La IV Commissione,

premessi che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'IVA per le « cessioni di navi ed aeromobili ad organi dello Stato nonché per una serie di forniture di beni e prestazioni di servizi concernenti detti materiali »;

considerato che tale norma applicabile a quasi tutti gli approvvigionamenti specifici della Marina e della Aeronautica è invece stata applicata nei confronti dell'Esercito per la sola componente aviazione leggera con una evidente penalizzazione, sotto il profilo finanziario, per quest'ultima Forza Armata;

tenuto conto che il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 36, comma 10, nel tentativo di sanare (ancorché temporaneamente) la sperequazione creata, stabilì una estensione dell'esenzione dall'IVA limitatamente alle cessioni e alle forniture di armamenti terrestri, automezzi ed altre attrezzature militari fatturate, comunque, entro il termine del 31 dicembre 1994;

tenuto conto che in prossimità della scadenza del termine indicato, furono

Accolto dal Governo

esperiti numerosi interventi presso gli organi competenti, intesi ad ottenere l'emanazione di un provvedimento di proroga dell'esenzione disposta dal decreto legge n. 331 del 1993; provvedimento che, pur con i favorevoli pareri dei Ministri del tesoro e delle finanze, non venne emanato;

considerato al riguardo che, nel corso dell'esame della legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 1994, n. 719 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), un emendamento teso a sanare tale sperequazione fu giudicato inammissibile perché non attinente alla materia trattata dal decreto di proroga. Lo stesso emendamento, i cui oneri finanziari erano pari a circa 18 miliardi, da inserire nella successiva legge finanziaria, proposto dall'allora Ministro della difesa al Ministro delle finanze, fu respinto perché non ritenuto completamente conforme alla normativa fiscale comunitaria allora vigente;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere la non assoggettabilità all'IVA delle forniture di beni e servizi per gli armamenti terrestri, al fine di stabilire un regime di equità fiscale tra le Forze armate che beneficiano della sopracitata esenzione (Marina ed Aeronautica) e le altre che non ne fruiscono (Esercito, Carabinieri e Guardia di finanza).

0/1984/IV/7. Gamba, Ramponi, Ascierio, Minniti, Molinari, Pisa, Tanoni.

La IV Commissione,

considerato che:

le risorse contrattuali previste nella legge finanziaria per il 2002 non consentono di attuare la delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, per l'introduzione dei parametri stipendiali in relazione al grado o alle qualifiche rivestiti in luogo degli attuali livelli retributivi;

Accolto dal Governo

l'attuazione della delega, che rappresenta il concreto riconoscimento della specificità del comparto sicurezza, costituito dalle Forze Armate, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo forestale dello Stato, si può operare solo attraverso la «verticalizzazione» delle retribuzioni, al fine di superare la logica del vigente appiattimento stipendiale che non permette di remunerare adeguatamente gli avanzamenti di carriera;

il conseguimento di tale obiettivo richiede a regime risorse consistenti stimate in 625,95 milioni di euro per l'intero comparto;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di razionalizzazione retributiva volte a realizzare parametri di stipendio in relazione al grado e alla qualifica rivestiti, al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze Armate, attuando la delega di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

0/1984/IV/5. *(nuova formulazione)* Tucci, Ramponi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

premessò che,

su indicazione dei consigli dei ministri e delle finanze europei, la Commissione Europea ha dichiarato che, nell'ambito della revisione della Sesta direttiva europea sull'IVA, in programma a partire dal 2001, verrà esaminata con attenzione la richiesta dei governi europei e delle categorie produttive interessate di eliminare la penalizzante discriminazione che vede i prodotti fonografici subire una aliquota IVA che in Italia raggiunge il 20 per cento, quando altri prodotti culturali quali libri e giornali godono giustamente di una aliquota ridotta del 4 per cento;

il Commissario europeo Bolkestein ha a questo proposito dichiarato che è probabile l'inserimento dei prodotti fonografici nell'annesso H, allegato alla sesta direttiva europea sull'IVA, che comprende tutti i prodotti e i servizi che godono una aliquota agevolata del 4 per cento;

in Italia l'aliquota IVA sui prodotti fonografici raggiunge il livello record del 20 per cento, che ha pochi eguali in Europa. In Inghilterra, Spagna e Germania

Approvato dalla Commissione

l'aliquota su tali prodotti si attesta sul 17 per cento. Con una imposizione del 20 per cento i prodotti fonografici vengono di fatto equiparati ai beni di lusso, mentre appare evidente che dischi e *compact disc* rappresentano il massimo strumento divulgativo della cultura musicale. Un'aliquota così elevata applicata sui supporti fonografici comprime la loro vendita e limita la diffusione di un fondamentale strumento della cultura musicale soprattutto in un mercato come quello giovanile, che non dispone di norma, di significative ed autonome risorse economiche, penalizzando inoltre il comparto industriale della musica. L'elevata pressione fiscale alimenta inoltre, la contraffazione discografica che causa un grave danno per il gettito fiscale italiano;

impegna il Governo:

a compiere tutte le azioni utili nelle sedi istituzionali europee, al fine di accelerare il processo di revisione dell'attuale normativa comunitaria in materia di IVA sui prodotti fonografici;

ad adeguare tempestivamente alla fascia più bassa l'aliquota IVA sui prodotti fonografici, se e quando la normativa europea lo consentirà.

9/1984/VI/1. (*nuova formulazione*) Giu-
lietti, Grignaffini, Chiaromonte, Benvenuto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

premessò che:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, ha conferito agli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali il ruolo di coordinamento nell'ambito dell'azione tecnico scientifica che del resto appartiene alla storica tradizione degli istituti stessi, ruolo per altro già sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 805 del 1975;

il decreto del Presidente della Repubblica 441 ha attribuito una nuova e particolare rilevanza a tale ruolo inserendo la trattazione degli Istituti centrali in uno specifico comma, nel quale si stabilisce che « gli Istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro ». In questo modo il legislatore sembra voler individuare un unico organo di riferimento per tutti gli istituti centrali del ministero, anche alla luce del fatto che essi già operano congiuntamente e in cooperazione per la realizzazione di progetti e programmi di ricerca, contribuendo in tal modo a consolidare la qualità dei risultati;

all'interno del Ministero, la costituzione di una pluralità di soggetti ammi-

Accolto dal Governo

nistrativi, articolati in 10 direzioni generali e nelle soprintendenze regionali, fanno ritenere opportuna una collocazione degli Istituti centrali, che garantisca unitarietà e continuità dell'azione tecnico-scientifica, che consenta l'efficace svolgimento di quella funzione di coordinamento, in ambito nazionale come in quello internazionale, che gli Istituti centrali hanno già avviato attraverso la partecipazione a progetti intersettoriali di portata europea e di gruppi di lavoro promossi dall'Unione Europea con l'obiettivo di definire contenuti operativi che armonizzino le politiche nazionali indirizzate alla ricerca e alla circolazione dei dati conoscitivi sul patrimonio;

l'unicità del centro di responsabilità amministrativa appare la migliore garanzia rispetto alla molteplicità degli interlocutori degli istituti centrali, sia sul piano tecnico scientifico che su quello della programmazione;

sin dalla loro fondazione l'Istituto centrale per il catalogo unico e l'Istituto centrale per la patologia dei libri, hanno interessato non solo i beni librari, ma tutti gli ambiti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

di contro, anche dalla lettura della Tabella C della Legge Finanziaria, si evince che l'Istituto centrale per il restauro e l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione afferiscono al Segretariato Generale, mentre l'Istituto centrale per il catalogo unico e l'Istituto per la patologia del libro, si riferiscono alla Direzione Generale per i beni librari;

impegna il Governo

a riunire sotto un unico centro di responsabilità tutti gli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di una più razionale utilizzazione delle loro risorse e delle loro competenze tecnico scientifiche.

0/1984/VII/2. Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

La VII Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali a decorrere dal mese di dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dopo l'espletamento di un regolare concorso, ha stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato che, nel corso dell'anno 2000, hanno raggiunto la misura di 2.500 unità comprensive dei lavoratori cosiddetti giubilari e degli assistenti tecnici museali;

grazie al supporto di tale personale, il Ministero ha potuto definire, a livello nazionale un piano di aperture straordinarie giornaliere con orari prolungati per tutti i musei, le gallerie, le aree archeologiche gli archivi e le biblioteche;

nell'ultimo biennio si è riscontrato un incremento del 10 per cento dei visitatori con una conseguente ricaduta positiva in termini economici tale che l'incremento degli introiti registrati dal Ministero per i beni e le attività culturali ha visto una continua crescita, che è passata dai 109 miliardi del 1997 ai 126 mila miliardi del 1998, ai 130 miliardi del 1999 e ha superato i 150 miliardi nel corso del 2000;

i 79 miliardi previsti dal disegno di legge finanziaria 2002, nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali, per la stabilizzazione del 1.475 giubilari e degli 809 assistenti tecnici museali, sono insufficienti a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e conseguentemente ad ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana prolungata dei musei, gallerie, aree archeologiche, archivi e biblioteche,

impegna il Governo

a procedere entro l'anno 2002 alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

0/1984/VII/3. Angela Napoli.

Accolto dal Governo.

La VII Commissione;

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2002,

impegna il Governo

a prevedere un congruo finanziamento per la realizzazione di un programma straordinario per interventi di conservazione e risanamento del patrimonio impiantistico sportivo esistente in considerazione anche del fatto che nel nostro Paese esistono numerosi impianti ancora da completare, integrare, mettere in norma anche relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscano l'accesso ai disabili. Tale programma, da rendere pluriennale, dovrebbe finanziare gli enti locali le società sportive, senza fini di lucro, fruitari degli impianti destinati all'utilizzo da parte della cittadinanza.

0/1984/VII/4. Santulli, Aracu, Cosentino.

La VII Commissione,

valutato positivamente il disegno di legge finanziaria che, per quanto concerne il settore dell'istruzione si sforza di avvicinare il sistema scolastico italiano ai livelli europei, sottolinea la necessità di provvedimenti non più procrastinabili che definiscano una reale parità scolastica consentendo alle famiglie il diritto di scelta, nell'applicazione piena del principio di sussidiarietà;

considerato che in questa linea va messa in risalto la consonanza profonda tra autonomia e parità: infatti, le ragioni dell'autonomia sono le stesse che fondano la parità. Alla base di ambedue le strategie si riscontra la medesima idea del primato della società sullo Stato. Inoltre, autonomia e parità si costruiscono sulla libertà dei soggetti educativi (docenti, studenti e genitori). In terzo luogo le scuole paritarie si presentano come istituti capaci di dare un contributo valido per affrontare in modo vincente la questione centrale nel-

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo come raccomandazione

l'attuale dibattito sull'istruzione in Italia che è quello della qualità;

considerato che è da tenere presente che tutti i paesi europei hanno ormai da tempo affrontato e risolto sempre attraverso una legislazione paritaria la questione del rapporto tra scuola privata e servizio scolastico pubblico, offrendo riconoscimento e sovvenzioni a fronte dell'assunzione di obblighi e responsabilità;

ritenuto che in questo contesto l'approvazione della legge sulla parità 10 marzo 2000 n. 62, pur costituendo un passo in avanti nel riconoscimento della funzione sociale della scuola paritaria, non è stata conseguente all'affermazione relativa al sistema nazionale dell'istruzione come sistema formativo integrato, all'esplicito riconoscimento del servizio pubblico delle scuole paritarie; alla piena libertà culturale e pedagogica ed al diritto di dichiarare nel progetto educativo la propria ispirazione ideologica o religiosa; alla libertà riconosciuta al gestore di scegliere il personale dirigente e docente; alla possibile equiparazione, per le scuole senza fini di lucro, alle organizzazioni ONLUS;

dato il riconoscimento che il servizio pubblico dell'istruzione non è più garantito soltanto dalla scuola statale, la cui funzione rimane insostituibile come evidenziato dai provvedimenti contenuti nella legge finanziaria, ma anche dalla scuola paritaria privata, ci si attendeva il pieno riconoscimento di questo servizio dal punto di vista economico, cosa che non si è verificata (con la sola eccezione delle scuole elementari parificate e delle materne);

considerato altresì che il testo di cui sopra già nel titolo « Norme sulla parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione » mostra limiti di incompiutezza e ambiguità nel senso che:

dalle « Norme sulla parità » che regolano gli aspetti giuridici delle scuole che la chiedono, debbono trarsi le logiche e naturali conseguenze sotto tutti gli altri aspetti, compresi quelli finanziari;

sul tema della parità si sono inserite, in modo inaspettato e ambiguo disposizioni finanziarie che riguardano il diritto allo studio con l'assegnazione di borse di studio del tutto inadeguate a coprire le spese di istruzione derivanti dalla scelta di una scuola paritaria da parte delle famiglie. Il diritto allo studio e all'istruzione con l'assegnazione di borse di studio o assegni a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado non può essere confuso con una effettiva parità scolastica che riconosce alla famiglia il diritto di scelta fra strutture educative statali e non. Pure il ruolo essenziale delle regioni che sta positivamente superando i tradizionali limiti di intervento previsti nell'ambito del diritto allo studio come diritto all'equipollenza, definendo forme originali di intervento a favore delle famiglie, non esclude la necessità di una organica normativa nazionale;

impegna il Governo

a realizzare compiutamente il principio della parità scolastica.

0/1984/VII/1. Garagnani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2002 (C.1984),

impegna il Governo:

ad incrementare gli stanziamenti previsti alla tabella 2, richiamata dall'articolo 35, in riferimento all'emergenza sul territorio (articolo 144, comma 5, legge n. 388 del 2000) in modo adeguato a quanto disposto dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e dalle esigenze di messa in sicurezza del territorio.

0/1984/VIII/3. Dameri, Raffaella Mariani, Zunino, Abbondanzieri, Chianale, Merlo, Stradella, Foti, Osvaldo Napoli, Ghiglia.

La VIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984;

visto in particolare l'articolo 40 che, tra l'altro, introduce disposizioni a favore di territori colpiti da calamità naturali;

considerata la particolare situazione di emergenza in cui versa una zona del Paese ancora in corso di ricostruzione, ossia quella della Valtellina e dei territori adiacenti colpiti dagli eventi calamitosi del 1987;

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo

tenuto conto che la legge per la Valtellina, n. 102 del 1990, ha stanziato 260 miliardi di lire per la concessione di mutui agevolati alle imprese, stabilendo il periodo dal 15 luglio 1987 al 31 dicembre 1994 entro cui dovevano essere accesi i mutui da parte delle imprese stesse;

tenuto conto altresì che nonostante la legge per la Valtellina risalga al 1990, la stessa non ha avuto attuazione prima del 1994, le graduatorie delle imprese beneficiarie (1.500 imprese) sono state definite a fine 1994 e, addirittura, alcune imprese hanno saputo di essere beneficiarie soltanto nell'anno 2000;

valutata l'urgente necessità di una proroga ai fini dell'attuazione degli investimenti da parte delle imprese, nell'ambito delle risorse già stanziare pari a 260 miliardi di lire;

impegna il Governo:

a rendere ammissibile la concessione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito alle imprese della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dagli eventi calamitosi del 1987, prorogando il termine di riferimento per la realizzazione dei relativi investimenti e tenendo in considerazione tutto l'arco di tempo in cui si sviluppò l'intervento dello Stato sui territori danneggiati, stabilito dalla legge n. 388 del 2000 fino al 2003.

0/1984/VIII/5. Parolo, Guido Dussin.

La VIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984;

tenuto conto del successo avuto dagli sgravi fiscali volti a favorire il recupero e la manutenzione degli appartamenti che sono stati utilizzati da oltre un milione di famiglie italiane;

Accolto dal Governo

tenuto conto che l'edilizia di recupero e di manutenzione contribuisce a minimizzare il consumo di territorio e a migliorare la qualità delle nostre città;

impegna il Governo:

a prorogare le agevolazioni fiscali previste a tutto il 2002 e a prevedere ulteriori agevolazioni per gli interventi volti a ridurre consumi energetici, favorire il consolidamento antisismico, aumentare la sicurezza degli appartamenti.

0/1984/VIII/2. Realacci, Lupi, Vigni, Vendola, Foti, Brusco, Pappaterra, Reduzzi, Iannuzzi, Villari, Parolo.

La VIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984;

considerato che le recenti analisi condotte dalle diverse rappresentanze del mondo economico ed istituzionale locale e da istituti di ricerca specializzati, hanno evidenziato come la mancata realizzazione di una adeguata rete di infrastrutture viarie e di collegamento rappresenti oggi uno degli elementi che impedisce un equilibrato e rilevante livello di sviluppo del sistema economico della provincia di Latina;

rilevato che nella premessa economico-sociale all'annuale rapporto sulla sicurezza e l'ordine pubblico redatto dalla Prefettura di Latina all'inizio dell'anno 2001 si evidenzia come « la carenza di infrastrutture viarie rappresenta uno dei punti di debolezza del sistema economico della provincia di Latina, acclarati e condivisi dalle realtà politiche, economiche, sindacali e per gli operatori esterni all'ambito provinciale »;

osservato come in base alle segnalazioni ed esposti pervenuti presso la Prefettura di Latina, a generare insicurezza tra i cittadini della provincia, vi sono anche elementi quali il disordine stradale e la mancanza di manutenzione delle strade;

Accolto dal Governo come raccomandazione

considerato inoltre che i morti sulle strade pontine dall'inizio dell'anno al 18 settembre scorso erano 96, una impressionante statistica di un decesso ogni 55 ore circa e che a tenere alto il triste primato è la strada statale 148 Pontina che ha mietuto 21 vittime;

rilevato che nel quadro della viabilità primaria, ricadente nell'ambito della provincia di Latina, assume particolare importanza il collegamento del capoluogo di provincia con la capitale tramite la strada statale 148 « Pontina » che al momento risulta essere una delle arterie più pericolose d'Italia essendo gravata da notevolissimi volumi di traffico di vario genere cui non corrispondono adeguati livelli di sicurezza stradale, anche per la presenza di una disomogenea struttura viaria;

ribadito che tali interventi sulla statale in oggetto, consentirebbero di elevare il livello di servizio lungo l'importante arteria, che potrebbe in tal modo assolvere alla sua originaria vocazione sociale di strada di grande comunicazione tra il capoluogo pontino e la capitale senza trascurare le altre componenti economiche che richiedono per un corretto sviluppo il continuo miglioramento delle infrastrutture ad essa dedicate tali da consentire flussi operativi sempre più veloci ed efficienti;

osservato che appare di notevole importanza, inoltre, ai fini di un complessivo ed indifferibile miglioramento della viabilità primaria la realizzazione della cosiddetta « Pedemontana » della strada statale n. 7 « Via Appia » ed il collegamento Fondi-Ceprano avente la finalità precipua di convogliare il notevolissimo traffico pesante con origine dal Mof (Mercato Ortofrutticolo di Fondi) verso l'Autostrada Al Roma-Napoli, nell'intento di decongestionare gli itinerari attualmente serviti dalla strada statale 7 « Via Appia » e dalla strada statale 148 « Pontina »;

impegna il Governo:

a) ad attivare tutti i canali necessari per giungere alla realizzazione o al com-

pletamento delle infrastrutture citate, attuando così un sistema di collegamento tra il capoluogo e le arterie più importanti onde evitare l'isolamento economico della provincia;

b) ad adottare provvedimenti a garanzia della sicurezza degli automobilisti sulle strade citate in premessa e soprattutto sulla strada statale 148, atteso l'alto numero di incidenti come da rapporto citato della Prefettura di Latina;

c) a realizzare per la suddetta strada statale lavori di adeguamento che consentirebbero una migliore percorribilità e scorrevolezza ed un non meno importante processo di riqualificazione della strada statale 148 nel tratto già a quattro corsie tra il Ora e Latina, migliorandone lo stato delle sovrastrutture, adeguando per quanto possibile le banchine laterali e le opere di protezione marginali, intervenendo sullo spartitraffico centrale e sulle corsie di immissione e decelerazione in corrispondenza degli innesti a raso e realizzando quanto più possibile piazzole di sosta per i veicoli in panne, nonché per consentire una adeguata opera di sorveglianza e repressione da parte degli organi di Polizia stradale, degli abusi ed inosservanze delle norme previste dal vigente nuovo codice della strada;

d) a predisporre ogni possibile intervento relativo alla Latina-Cisterna-Valmontone-A1, la « bretella » che consentirebbe di collegare il territorio pontino alle arterie nazionali ed al contempo alleggerire il traffico pesante sulla strada statale 148, nonché al collegamento Fondi-Ceprano;

e) a predisporre, al fine della realizzazione di una rete di collegamenti integrata e razionale all'interno del territorio pontino, le condizioni per la realizzazione di altre opere, tra cui: il potenziamento del porto commerciale di Gaeta, struttura essenziale per le imprese del Lazio meridionale e per il commercio che interessa soprattutto il Mof (Mercato Ortofrutticolo di Fondi), il potenziamento della rete ferroviaria lungo l'asse Roma-Napoli, la predisposizione di piani di fattibilità per l'utilizzo dell'aero-

porto di Latina a fini commerciali e per la valorizzazione del centro intermodale di Latina, l'adeguamento dei porti minori della costa pontina ai fini del loro utilizzo per lo sfruttamento delle potenzialità turistiche della provincia di Latina.

0/1984/VIII/1. Zaccheo, Armani, Coronella, Foti, Ghiglia, Lamorte, Scalia.

La VIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2002 (C. 1984);

tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2002 entra in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e che le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso, anche ove vi sia già stata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per le fasi procedurali non ancora concluse;

considerato che tale testo unico introduce significative novità nell'ordinamento, che incidono sia sugli aspetti finanziari che su quelli procedurali e organizzativi e richiedono notevoli sforzi di riorganizzazione da parte delle amministrazioni e, pertanto, necessitano di un periodo transitorio che permetta alle amministrazioni stesse di concludere le fasi procedurali in corso;

tenuto conto in particolare che una delle novità più importanti è l'obbligo dell'adozione del decreto di esproprio per l'occupazione dell'area con la scomparsa dell'istituto dell'occupazione d'urgenza che fino ad oggi ha consentito agli enti pubblici di entrare immediatamente in possesso dell'area con una semplice dichiarazione di indifferibilità e urgenza;

considerato altresì che soprattutto i piccoli comuni incontrano serie difficoltà nell'organizzare in tempi rapidi uno specifico ufficio autonomo per le espropriazioni relative alle opere pubbliche di loro

Accolto dal Governo come raccomandazione

competenza, ovvero nel costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa per svolgere i procedimenti espropriativi in forma comune;

tenuto conto che il Consiglio dei Ministri ha già approvato un decreto-legge che prevede una breve proroga di soli sei mesi dell'entrata in vigore del testo unico in materia di espropriazione;

impegna il Governo:

a differire di almeno due anni l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

0/1984/VIII/4. Guido Dussin, Fontanini, Parolo.

La VIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984;

considerato che lo Stato, la regione Veneto, i comuni di Venezia e di Chioggia sono impegnati in uno sforzo straordinario per garantire l'opera di salvaguardia della città e della laguna dalle acque alte eccezionali, nonché per garantire la manutenzione di un patrimonio artistico ed ambientale unico al mondo;

impegna il Governo:

a mantenere un adeguato livello di finanziamento alla legislazione speciale per Venezia anche per gli anni 2003 (+ 10.329 milioni di euro) e 2004 (+ 20.659 milioni di euro) così come peraltro richiesto dalla regione Veneto e dagli enti locali veneziani.

0/1984/VIII/6. Vianello, Realacci, Vigni, Vendola, Pappaterra.

La VIII Commissione,

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria C. 1984;

Accolto dal Governo come raccomandazione

Approvato dalla Commissione

impegna il Governo:

in merito alla legge n. 431 del 1998, in materia di disciplina delle locazioni, a modificare in aumento gli importi degli anni 2002, 2003, 2004 di 150 milioni di euro all'anno, finalizzati al fondo sociale per le locazioni;

a prevedere il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a titolo gratuito, alle regioni, quale anticipazione sulla spesa storica da riconoscere alle regioni a seguito dell'accordo di programma per il trasferimento delle relative funzioni.

0/1984/VIII/8. Sandri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,
in sede di esame del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002;

premessò che:

il trasporto aereo di tutti i Paesi del
mondo, dopo gli attentati terroristici
dell'11 settembre scorso, è entrato in uno
stato di crisi che ne mette a rischio la
sopravvivenza;

tale stato di crisi si sta aggravando
ed è destinato a durare almeno ventiquat-
tro mesi;

vengono colpite tutte le attività del
trasporto aereo e dell'indotto, sia quelle di
volo che quelle di terra;

debbono essere affrontate spese in-
genti non preventivate per garantire *stan-*
dard di sicurezza più elevati che nel pas-
sato;

considerato che:

tutto ciò determina un processo di
concentrazione delle attività delle compa-
gnie aeree e delle gestioni aeroportuali in
Europa e nel mondo;

**Accolto dal Governo come raccomanda-
zione**

la maggiore compagnia aerea italiana, l'Alitalia, si trovava già prima della crisi internazionale in una condizione di seria difficoltà e altrettanto accadeva per alcune compagnie aeree minori, fino a configurare uno stato di crisi del settore già prima dell'11 settembre;

le misure predisposte sino ad oggi dal Governo e dal Parlamento non paiono adeguate a fronteggiare la nuova dimensione della crisi, in quanto operano esclusivamente sul terreno delle garanzie assicurative;

occorrono interventi strutturali in grado di fronteggiare una caduta del mercato del trasporto aereo che oggi è dell'ordine del 30 per cento;

tali interventi dovranno concretizzarsi in sgravi contributivi e fiscali in grado di abbattere i costi della produzione del trasporto aereo in misura proporzionale alla caduta del mercato;

il solo costo del lavoro delle attività dirette ed indotte del trasporto aereo in Italia si situa intorno ai 4.500 milioni di euro;

l'intervento minimo ipotizzabile non può essere inferiore al 10 per cento di tale valore, che costituisce solo una parte dei costi globali del trasporto aereo e dell'indotto;

tale intervento deve essere preventivato almeno per il biennio 2002-2003,

impegna il Governo:

ad iscrivere nel bilancio dello Stato per il 2002 ed in quello pluriennale uno stanziamento non inferiore ai 450 milioni di euro per ciascun anno al fine di finanziare i necessari interventi di sostegno del settore del trasporto aereo;

a varare celermente i provvedimenti in questione in modo che abbiano effetto immediato e strutturale;

nella sua qualità di azionista di maggioranza della Compagnia, ad accompagnare queste misure di valore generale con un ulteriore intervento specifico sull'Alitalia, volto alla sua ricapitalizzazione e ad un piano di investimenti sulla flotta che non può essere rinviato prendendo come pretesto la crisi in atto;

a sollecitare gli amministratori di Alitalia a varare un piano di salvataggio e di rilancio della società capace di indicare una prospettiva positiva di uscita dalla crisi e di rilancio del vettore aereo, con adeguate alleanze internazionali, in modo che Alitalia resti, dopo la crisi, nel novero delle compagnie aeree di livello mondiale;

ad escludere in questa fase la sven-dita della compagnia aerea a privati;

ad evitare che, approfittando della caduta del valore dei titoli, venga compiuta un'aggressione speculativa su Alitalia, aggressione che in parte è già in atto.

0/1984/IX/1. Duca, Pasetto, Di Gioia, Tildei, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazarrello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Lusetti.

La IX Commissione,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002;

premesso che:

il settore aeroportuale, non solo italiano, è investito da una grave crisi, segnata dal calo significativo della domanda, con riduzione dei voli, aerei fuori esercizio, ed esuberi di personale;

questa crisi, conseguenza dei tragici eventi dell'11 settembre, si è innestata su difficoltà preesistenti dovute alla strategia europea della modernizzazione e della concorrenza, che ha imposto all'Alitalia e alle altre compagnie minori una elevata esposizione bancaria per procurarsi gli investimenti necessari;

Accolto dal Governo come raccomandazione

nuovi oneri non preventivati sono richiesti per garantire standard di sicurezza più elevati che nel passato;

le misure predisposte sino ad oggi dal Governo e dal Parlamento non sono adeguate a fronteggiare la nuova dimensione della crisi, in quanto operano esclusivamente sul terreno delle garanzie assicurative;

occorrono interventi strutturali in grado di fronteggiare una caduta del mercato del trasporto aereo che, oggi, è dell'ordine del 30 per cento;

preso atto:

che il Consiglio di amministrazione dell'Alitalia ha varato in questi giorni il piano biennale 2002-2003 che stima il deficit gestionale per il 2001 di 350 milioni di Euro (circa 700 miliardi di lire), e che prevede di tornare al pareggio del bilancio alla fine del 2003, con un utile netto di 25 milioni di Euro, in un quadro definito finanziariamente sostenibile, tale da assicurare alla Compagnia il permanere della potenzialità di vettore globale;

che tale risanamento è tuttavia subordinato alla realizzazione di alcune condizioni, tra cui fondamentale quella della partecipazione finanziaria dello Stato, nell'ambito dei limiti consentiti da Bruxelles;

che, in primo luogo, questa partecipazione dovrà concretizzarsi nell'erogazione dei 750 miliardi, autorizzati dall'Unione europea e non ancora assegnati, nel ricorso all'intervento degli azionisti — il tesoro controlla il 53 per cento delle azioni — per il reperimento di circa 1.400 milioni di euro, in forme tecniche da definire, nell'erogazione da parte del Governo di misure di sostegno pari a 180 milioni di Euro (circa 340 miliardi) in ciascuno dei due anni del progetto industriale;

che questo articolato progetto può evitare alla Compagnia Alitalia di retrocedere nella categoria dei vettori regionali e impedire di rimanere vittima della concorrenza;

impegna il Governo:

1) a considerare il Piano Biennale dell'Alitalia necessario per il salvataggio della Compagnia, in conseguenza, ad erogare i 750 miliardi di cui in premessa, a sostenere il ricorso al mercato obbligazionario per coprire il fabbisogno dell'Alitalia calcolato in 2.700 miliardi circa, impedendo il decadimento e la svendita del vettore aereo, aprendo una prospettiva positiva di uscita dalla crisi;

2) a favorire il progetto di Alleanze Internazionali, non solo con L'Air France, ma con Delta ed altri soggetti, in modo che l'Alitalia resti, dopo la crisi nel novero delle compagnie aeree di livello mondiale;

3) a iscrivere nella Finanziaria 2002 la somma di 340-350 miliardi annui, per il biennio 2002-2003, ritenuti necessari al completamento degli impegni diretti della compagnia;

4) a concedere al comparto aereo portuale i benefici della legge 223 del 1991, per consentire il ricorso alla cassa integrazione guadagni e ad altri ammortizzatori sociali, a sostegno dell'occupazione;

5) ad eliminare o ridurre l'aliquota IVA sul biglietto degli aerei per incoraggiare la domanda del trasporto aereo.

0/1984/IX/2. Tidei.

La IX Commissione,

in sede di esame della Finanziaria per l'anno 2002;

premesso che il settore dell'economia marittima e portuale ha conosciuto un'intensa fase di sviluppo che rischia di interrompersi e di regredire in assenza di specifici provvedimenti destinati al settore; in particolare nel settore dell'armamento scadranno al 31 dicembre 2001, i benefici di carattere fiscale e previdenziale per il cabotaggio;

Accolto dal Governo come raccomandazione

è indispensabile garantire un ampio piano professionale per la gente di mare ed è necessario rifinanziare la legge n. 51 del 2001 per garantire la demolizione delle cosiddette carrette di mare, anche per dare maggiore sicurezza alla navigazione nel mare Mediterraneo in modo da prevenire possibili incidenti che provocherebbero conseguenze gravissime per l'ambiente, e per l'economia delle regioni italiane, avviare nel triennio l'introduzione della *tonnage-tax*:

per il proseguimento del programma di potenziamento dei porti nazionali; per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per il progetto autostradale del mare con la realizzazione dei corridoi adriatico e tirrenico è necessario prevedere adeguate risorse finanziarie, anche per la realizzazione del Piano Generale dei Trasporti e per le opere infrastrutturali di interesse strategico nazionale;

impegna il Governo:

affinché nella finanziaria siano previsti i finanziamenti necessari per:

la conferma nel prossimo triennio delle misure per il cabotaggio marittimo almeno per l'80 per cento ed esteso all'intera marineria senza discriminazioni tra pubblico e privato in attesa dell'introduzione della *tonnage-tax*;

il finanziamento dei corsi professionali per la gente di mare e per i radiotelegrafisti;

il rifinanziamento della legge n. 51 del 2001;

il proseguimento del programma di potenziamento dei porti, delle autostrade del mare e del potenziamento infrastrutturale, nonché l'attuazione della delega già conferita al Governo per l'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali.

0/1984/IX/3. Duca, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

La IX Commissione,

in sede di esame della finanziaria 2002;

premesso che l'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge n. 132 del 1994, prevede tra l'altro che per accedere ai contributi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria al settore della cantieristica le navi devono essere realizzate entro 36 mesi dalla stipula del contratto di costruzione;

visto che con le successive leggi n. 522 del 1999 e n. 88 del 2001 sono stati disposti ulteriori sostegni alle costruzioni navali a condizione che i contratti fossero stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2000;

considerato che a seguito dei vili attacchi terroristici dell'11 settembre il settore cantieristico ha subito un crollo di passeggeri e che i grandi operatori del settore stanno cercando di ritardare l'acquisto di nuove navi già commissionate e in qualche caso hanno annullato i contratti già firmati, conseguentemente alcuni cantieri navali corrono seri rischi per l'occupazione;

visto che la normativa vigente consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concedere proroghe al predetto termine di 36 mesi per le costruzioni navali in presenza di situazioni non prevedibili;

impegna il Governo:

a considerare quale causa eccezionale la crisi determinata dagli attentati terroristici dell'11 settembre e a concedere le proroghe necessarie per le costruzioni navali già commissionate entro il limite stabilito dalle norme comunitarie e cioè entro il 31 dicembre 2000.

0/1984/IX/4. Duca, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

Accolto dal Governo

La IX Commissione,

constatato che le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), non prevede, tra gli importi da iscrivere in bilancio, a seguito di autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, (tabella F), alcun importo destinato alla viabilità ed al sistema ferroviario delle Marche;

ritenuta l'urgenza di prevedere stanziamenti finalizzati alla realizzazione o al completamento di importanti tronchi stradali giudicati indispensabili per un moderno e razionale sistema delle comunicazioni tra la regione Marche e le altre regioni limitrofe;

considerato che la regione Marche, in sintonia con altre regioni per i percorsi di comune interesse, ha più volte rappresentato al Governo la priorità delle vie da finanziare, a sostegno dell'economia, del commercio, del turismo, ottenendo sempre una dichiarata attenzione e disponibilità, cui non sono seguiti, però atti concreti;

impegna il Governo:

ad assumere un preciso impegno per inserire le seguenti proposte nei progetti del Ministero delle infrastrutture e trasporti:

a) per quanto riguarda la viabilità:

potenziamento dell'Autostrada A14 (tratto marchigiano) nell'ambito dello sviluppo del corridoio adriatico;

nell'ambito delle priorità nazionali ed europee che collegano il mare Adriatico ed il mare Tirreno, predisposizione di uno stanziamento adeguato per la realizzazione e completamento della « Fano-Grosseto »;

b) per quanto attiene il trasporto ferroviario, completamento, dove manca, del tratto ferroviario « Orte-Falconara Marittima » con il 2° binario.

Accolto dal Governo come raccomandazione

La IX Commissione,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2002;

preso atto dei principi introdotti dall'articolo 26 per una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale incentrata sulla separazione tra gestione delle reti e gestione dei servizi, affidando questi con procedure concorrenziali e mantenendo reti ed impianti alla proprietà locale;

rilevato che la nozione di servizio pubblico è riferita ad attività che rivestono diretta utilità sociale, promuovono lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e ne soddisfano esigenze primarie e generalizzate;

considerato che il « trasporto a fune non di linea con finalità turistiche », pur soggetto a regolamentazione amministrativa (concessione, obbligo di regolarità, continuità e accessibilità del servizio, prescrizioni tecniche di sicurezza), non rientra tuttavia nelle motivazioni che inducono alla predetta revisione legislativa in quanto gestione di un servizio orientato a un'utenza esterna alla comunità territoriale di appartenenza, già aperto alla concorrenza del mercato e nel mercato, qualificato fra le attività turistiche di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135;

tenuto conto che i soggetti gestori del « trasporto a fune non di linea con finalità turistiche » assumono a proprio carico gli oneri di costruzione non solo dei sistemi trasportistici, ma anche degli impianti di innevamento programmato e quelli per la realizzazione delle piste da sci asservite con un notevole diretto impegno finanziario per l'infrastrutturazione;

impegna il Governo:

affinché nella predisposizione del regolamento attuativo abbia riguardato alle anzidette specificità e mantenga al « trasporto a fune non di linea con finalità turistiche » l'attuale disciplina di riferimento nazionale, regionale e, per le province di Trento e Bolzano, provinciale.

0/1984/IX/6. Collè, Detomas.

Accolto dal Governo

La IX Commissione,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, premesso che:

la Calabria continua a costituire ancora oggi, nonostante alcuni progressi, una delle preoccupazioni più forti dell'intero Paese a causa di una disoccupazione ancora elevata, causata molto presumibilmente dal fatto che non sempre si è stati in condizioni di intercettare le occasioni di sviluppo;

all'interno di questa importantissima area territoriale un ruolo specifico è stato assunto dalla piana di Gioia Tauro dotata di un porto, che se utilizzato al meglio, potrebbe divenire sicuro punto di riferimento commerciale internazionale preconstituendo pertanto occasioni per il rilancio dello sviluppo e della occupazione;

la più idonea utilizzazione di un porto nasce però dalla presenza di idonee infrastrutture di cui il porto di Gioia Tauro è carente dall'istituzione della zona franca;

impegna il Governo:

ad inserire le opere infrastrutturali necessarie nel porto di Gioia Tauro tra le priorità assolute della propria programmazione, ed a provvedere, altresì, all'istituzione della zona franca legata al porto stesso.

0/1984/IX/7. Angela Napoli.

Accolto dal Governo come raccomandazione

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

premessi che:

l'utilizzo del carbone in Italia per la produzione di energia elettrica si attesta su una percentuale del 9 per cento contro una media europea del 27 per cento. L'evidente squilibrio nel mix di combustibili utilizzato nel nostro Paese, elevatissima percentuale di gas naturale, scarsa percentuale di carbone e totale rinuncia al nucleare, di fatto incide negativamente sulle tariffe elettriche, le più alte d'Europa, e sull'intera economia del Paese;

la dipendenza del 60 per cento nella produzione di energia elettrica, dal gas naturale importato per il 70 per cento da Russia e Algeria, ci rende oltremodo vulnerabili a causa della precarie modalità di approvvigionamento attraverso gasdotti;

il carbone oltre a vantaggi di tipo economico, presenta un elevato grado di sicurezza nella logistica ed una diffusione a livello mondiale estremamente equilibrata;

nel nostro Paese, alcuni degli impianti realizzati con lo scopo originario di produrre energia elettrica attraverso la combustione di carbone, vengono alimentati da altri combustibili, sì da non consentire il pieno sfruttamento degli stessi impianti. Questo a causa spesso di resi-

Approvato dalla Commissione

stENZE sul territorio supportate da una scarsa conoscenza sull'attuale reale impatto ambientale del carbone, oggi sensibilmente migliorato dall' utilizzo di tecnologie pulite, che garantiscono una drastica diminuzione delle emissioni di CO₂, SO_x, NO_x e polveri;

una adeguata informazione sulle moderne tecnologie pulite del carbone alle popolazioni residenti nei comuni nei quali ricadono le centrali termoelettriche — che oggi solo parzialmente producono a carbone, utilizzando al suo posto olio combustibile permetterebbe loro di superare le perplessità collegate all'impatto ambientale del carbone che oggi, utilizzando gli attuali parametri di sicurezza ambientale, è sensibilmente inferiore, sia in condizioni normali che in caso di eventuale incidente, a quello dei combustibili liquidi;

impegna il Governo a:

attuare iniziative in accordo con regioni ed enti locali, che agevolino il pieno sfruttamento delle centrali già destinate alla combustione di carbone;

stabilire con ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, che gli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, progettati e realizzati per il funzionamento a carbone, che per effetto di decisioni dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli impianti, non esercitano con il combustibile previsto dal progetto autorizzato dal Ministero delle attività produttive, possono, per la strategia di diversificazione delle fonti e della loro economicità, ritornare all'esercizio a carbone. Tale esercizio potrà avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, eventualmente previa verifica di una Commissione di esperti costituita da rappresentanti dei comuni interessati, della provincia, della regione e dell'esercente dell'impianto che possono dettare, se del caso, le opportune prescrizioni di esercizio dell'impianto e di miglioramento dell'ambiente.

0/1984/X/1. Saglia, Polledri.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali)

La XII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che l'articolo 27 del disegno di legge finanziaria all'esame prevede l'esclusione dalla quota di incremento di risorse a carico del bilancio dello Stato delle Regioni che non rispetteranno l'accordo sottoscritto con il Governo l'8 Agosto scorso;

premesso che il punto 15 dell'accordo suddetto impegna il Governo ad adottare un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a stralcio del Piano Sanitario Nazionale;

ritenuto necessario, al fine di non penalizzare, ovvero escludere completamente dall'assistenza sanitaria a carico del fondo sanitario nazionale, i trattamenti di terapia antalgica erogati a livello ospedaliero e lo sviluppo della offerta terapeutica delle Unità operative territoriali di cure palliative e degli Hospice residenziali;

ritenuta la necessità di assicurare a livello ospedaliero un trattamento generalizzato del dolore acuto post-operatorio oltreché il trattamento del dolore cronico e da cancro per le gravi conseguenze che questo determina sui pazienti, non solo dal punto di vista clinico, ma anche e soprattutto psicologico, fino alla stessa compromissione delle sue relazioni con il resto della società;

Accolto dal Governo.

impegna il Governo

a definire nei livelli essenziali di assistenza i servizi ospedalieri di terapia antalgica, quali strutture terapeutiche in grado di garantire una attenta diagnosi e cura del dolore, attraverso due distinte strutture ospedaliere: un'équipe medica (anestesista — rianimatore — terapeuta antalgico) ed infermieristica che si occupi del trattamento del dolore acuto, nonché una differente équipe multidisciplinare (costituita da oncologo, anestesista, radioterapista, fisioterapista e psicologo) per il trattamento del dolore cronico e da cancro.

9/1984/XII/1. Minoli Rota, Mazzuca Poggiolini, Labate, Massidda, Di Virgilio.

La XII Commissione,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge C. 1984 concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) »

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive per ridurre, nel più breve tempo possibile, l'esosità dei *tickets* di diagnostica strumentale e di laboratorio.

9/1984/XII/2. Cuccu.

La XII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria (C. 1984),

impegna il Governo

a istituire una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo come raccomandazione

periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge n. 388 del 2000, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo e la relativa destinazione: i depositari. I grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione, le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

9/1984/XII/3. Massidda.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

La XIII Commissione,

valutati positivamente gli obiettivi e le linee generali d'intervento indicati nella legge di bilancio, ritiene che per accreditare l'evoluzione di un'agricoltura attiva, legata allo sviluppo di un'impresa produttiva in cui si bandisce l'assistenzialismo e si creano le condizioni per una grande opera di semplificazione legislativa ed amministrativa, sia necessario realizzare come obiettivo strategico primario, nel quadro di un doveroso rispetto del patto di stabilità, una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa agricola attraverso un adeguamento dei livelli fiscali e previdenziali il cui peso oggi, ancor di più, fa scontare a livello europeo le nostre grandi potenzialità, rendendo così possibile all'intero comparto agroalimentare invertire la lotta di una marginalità e di un declino, conferendo quel ruolo di traino che la professionalità dei nostri agricoltori, delle nostre imprese, delle organizzazioni economiche agricole, la qualità dei nostri prodotti, possono attuare nel quadro di uno sviluppo rurale compatibile ad un grande rilancio di tutta l'economia del Paese. Nell'ottica di una politica economica del settore primario che attraverso passaggi ineludibili quali la crescita dimensionale delle imprese e delle organizzazioni associative e cooperative, la sistematica semplificazione di procedure e

Accolto dal Governo

adempimenti burocratici, la riduzione della pressione tributaria e fiscale nel quadro di uno sviluppo produttivo sostenibile

impegna il Governo:

a) a confermare il regime speciale dell'Iva, in attesa di una più ampia e ponderata riforma del sistema fiscale per l'agricoltura;

b) a congelare l'attuale aliquota dell'Irap;

c) ad assumere idonee iniziative volte a garantire certezza e snellezza delle procedure burocratiche che interessano le imprese agricole, fra cui in particolare misure dirette a sospendere le procedure di recupero dei crediti Inps vantati nei confronti delle aziende agricole, in modo che si possa verificare l'esattezza delle somme iscritte a ruolo e l'introduzione di una nuova forma di regolarizzazione contributiva, adeguatamente agevolata, che ponga fine all'annosa questione dei debiti contributivi pregressi.

0/1984/XIII/1. de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

La XIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984 (legge finanziaria 2002),

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative — attraverso provvedimenti amministrativi e/o normativi — volte a equiparare il settore della pesca a quello agricolo per quanto concerne l'applicazione della tabella B, punto 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 642/72.

0/1984/XIII/2. Zama, Marinello.

La XIII Commissione,

premesso che alla luce dell'attuale quadro economico è necessario promuo-

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo

vere misure di sostegno e di semplificazione per il settore ittico al fine di garantire uno sviluppo in linea con le esigenze di competitività ed adeguamento ai dettami europei,

impegna il Governo:

a definire le modalità di liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 302/89 per le operazioni di credito peschereccio, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999;

a finalizzare gli oneri riscossi dallo Stato per il rilascio delle autorizzazioni alle pesche speciali, alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza, previste all'articolo 20, comma 3, lettera *b*) della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

ad estendere anche al settore della pesca l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, atti e relativa documentazione, per gli aiuti comunitari e nazionali, già prevista per il settore agricolo, in considerazione delle analogie esistenti tra i due comparti;

ad autorizzare il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ad anticipare tutte le annualità di contributo comunitario e nazionale relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, al fine di consentire al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca ed il pieno utilizzo delle risorse recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006;

ad estendere alle unità di lunghezza uguale o inferiore a ventiquattro metri di

lunghezza fuori tutto il Sistema di controllo dei pescherecci via satellite denominato « SCP », istituito con il regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, al fine di migliorare la sorveglianza ed il controllo delle attività di pesca nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

ad equiparare alla pesca costiera, effettuata entro le quaranta miglia dalla costa, quella effettuata nel mar Adriatico, nel rispetto delle norme internazionali, posto che in tale bacino, individuato normativamente nella sua esatta estensione dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, la distanza tra le due coste opposte o dalle isole è sempre inferiore alle 80 miglia, ad eccezione di una limitata zona al centro dell'Adriatico meridionale.

0/1984/XIII/3. Scaltritti, Marinello.

La XIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984 (legge finanziaria 2002),

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative — attraverso provvedimenti amministrativi o normativi — volte a equiparare, anche sotto il profilo fiscale, l'impiego delle pacciamature biodegradabili agli ammendanti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 748 del 1984.

0/1984/XIII/4. Romele.

La XIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984 (legge finanziaria 2002),

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative — attraverso provvedimenti amministrativi

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo

e/o normativi — volte a prevedere che la ruralità delle abitazioni sia riconosciuta anche nel caso di utilizzazione da parte dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni.

0/1984/XIII/5. Losurdo.

La XIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge C. 1984 (legge finanziaria 2002),

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative — attraverso provvedimenti amministrativi o normativi — volte a far sì che l'opera pubblica denominata «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fuori» costruita dall'Unione Cooperative Floricoltori della Riviera s.c. a r.l. su concessione del comune di San Remo e con i contributi previsti dagli articoli 5, lettera *a*) della legge 1° luglio 1977, n. 403 e 4, comma 3, lettera *c*) della legge 8 novembre 1986, n. 752, sia gestita in piena autonomia per un periodo non inferiore a venti anni dalla Cooperativa destinataria dei contributi, sulla base della convenzione di concessione stipulata il 10 febbraio 1981 nel testo in vigore che il comune concedente e la cooperativa concessionaria hanno riveduto e corretto per adeguarlo alle prescrizioni del Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente al vincolo di destinazione, esteso all'intera opera pubblica e sue pertinenze.

0/1984/XIII/6. Misuraca, Banti.

La XIII Commissione,

considerato che:

nell'anno 2001, per il terzo anno consecutivo è sceso l'ammontare delle somme assicurate per le avversità atmosferiche con una diminuzione dell'11,4 per cento rispetto al 2000 e del 16,5 per cento rispetto al 1999;

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo

L'articolo 127 della legge 388 del 2000 non ha avuto applicazione sia per quanto riguarda le polizze multirischio che per i fondi di mutualità costituiti dai Consorzi di difesa e dalle cooperative;

impegna il Governo

a) ad emanare un'apposita direttiva che regolarizzi la costituzione dei fondi di mutualità, per quanto riguarda sia il regolamento che l'erogazione del contributo erariale;

b) ad attivare l'ISMEA-Cassa per la riassicurazione dei contratti e per lo studio della polizza multirischi.

0/1984/XIII/7. Preda, Rava, Sedioli, Borrelli.

La XIII Commissione,

considerato che nel nuovo quadro internazionale risulta quanto mai necessario aumentare la competitività delle imprese;

considerato altresì che il decreto legislativo 173 del 1998 è uno strumento riconosciuto utile per la modernizzazione delle imprese, per la riduzione dei costi e per l'incentivo delle produzioni di qualità;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di bilancio 2002 le risorse necessarie per una completa attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 173 sopra richiamato.

0/1984/XIII/8. Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Marcora, Oliviero, Nannicini.

La XIII Commissione,

considerato che il ricambio generazionale in agricoltura è uno dei fattori principali che incidono sulla sua modernizzazione;

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo

considerato altresì che la legge 441 del 1998 è uno strumento importante per lo svolgimento di una efficace politica di incentivo per l'imprenditoria giovanile che coinvolge lo Stato e/o le regioni anche con l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea;

verificato che l'attuazione della legge 441 del 1998 ha consentito un notevole coinvolgimento dei giovani nell'attività imprenditoriale agricola;

impegna il Governo

1) ad una verifica di tutte le iniziative legislative a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

2) ad attivare nell'ambito della legge n. 441 del 1998 un piano straordinario di interventi a favore dell'imprenditoria giovanile;

3) di reperire all'interno della manovra di bilancio le risorse necessarie per l'attivazione completa della legge 441 del 1998.

0/1984/XIII/9. Rossiello, Rava, Sandi, Borrelli, Preda, Oliverio, Nannicini, Sedoli.

Lire 3000 = € 1,55



14PDL0015580